



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 924 del 24 marzo 1998

Oggetto: Direttive per l'applicazione delle leggi regionali 7 settembre 1982, n. 44, e 16 aprile 1985, n. 33, e successive loro modifiche, in materia, rispettivamente, di cave e discariche  
(*pubblicata in BURV 19 maggio 1998, n. 43*)

(*omissis*)

## LA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

### DELIBERA

1) di approvare – per le motivazioni in premessa esposte – le seguenti direttive per la corretta applicazione delle leggi regionali 44/1982 e 33/1985, e rispettive integrazioni e modificazioni, in ordine alle cave e discariche:

- a) la sistemazione dei materiali associati e dei residui, derivanti dalle operazioni di selezione e di prima lavorazione compresi le terre, i fanghi e i limi di lavaggio dei materiali di cava, utilizzati per la prevista ricomposizione ambientale di progetto, non rientra tra le attività di gestione di rifiuti, ma costituisce parte integrante del progetto di coltivazione della cava. L'utilizzo del materiale all'esterno della cava di provenienza resta assoggettato alle normative regionali e statali vigenti nelle specifiche materie ed in particolare alla specifica normativa sulle cave, per quanto attiene ai materiali di cava e associati, e alla normativa sui rifiuti, per quanto attiene ai rifiuti;
- b) non sussiste l'obbligo che l'attività di cava osservi la fascia di rispetto minima stabilita all'art. 44, lett. d), della l.r. 44/1982 nei confronti delle discariche, fatta salva, ovviamente, l'osservanza delle necessarie distanze di sicurezza;
- c) l'approvazione del progetto di discarica può essere accordata sull'area di una cava in atto, una volta esaurita l'attività estrattiva anche solo su una sua porzione, – attività estrattiva che la ditta titolare dell'autorizzazione di cava deve dichiarare eseguita in conformità al progetto di coltivazione autorizzato e/o ad eventuali prescrizioni impartite dalla Provincia ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/1982 – purché sussistano, le condizioni per organizzare e sviluppare distintamente l'attività di discarica da quella di cava nonché per consentire il regolare svolgimento dell'attività di trasporto connessa con la cava e la discarica. Successivamente la dichiarazione del direttore dei lavori della discarica, attestante l'ultimazione delle opere di allestimento della discarica, di cui al primo comma dell'art. 44 della l.r. 33/1985, che deve essere inviata anche alla direzione regionale geologia e ciclo dell'acqua, consente l'avvio degli adempimenti previsti per la dichiarazione di estinzione della cava, o parte di essa, secondo le modalità previste dall'art. 25 della l.r. 44/1982;
- d) nella costruzione e gestione delle discariche che comportino escavazione di una elevata quantità di materiale l'istruttoria relativa dovrà essere effettuata dalla CTR, sezione ambiente, alla quale dovranno essere invitati gli esperti della CTR per le attività estrattive, nominati ai sensi delle lett. b) e c) del 4° comma dell'art. 39 della l.r. 44/1982.

Tali esperti saranno sentiti dalla CTR, sezione ambiente, in merito alla natura, quantità, qualità, opportunità e tempi di estrazione del materiale assimilabile a quello di cava.

Successivamente, contestualmente all'inizio lavori, il direttore dei lavori della discarica dovrà comunicare alla direzione geologia e ciclo dell'acqua la natura, la quantità, i tempi di estrazione previsti del materiale di risulta non utilizzato per la realizzazione dell'opera.